



PIANI STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

RISCHIO IDRAULICO

Misure di salvaguardia

collegate alla adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA di cui alla delibera Cip n.1 del 20/12/2019

SOMMARIO

- 1. Il Distretto dell'Appennino Meridionale - Ambito territoriale**
- 2. Stato della pianificazione in materia di rischio alluvioni**
- 3. Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)**
- 4. L'aggiornamento PAI/PGRA**
- 5. Le varianti di approfondimento**
- 6. Le misure di salvaguardia**
- 7. Validità delle MdS**

II Distretto dell'Appennino Meridionale - Ambito territoriale

Il territorio del Distretto Appennino Meridionale (DAM), è stato definito dall'art. 64 del D. Lgs. 152/2006 ed interessa complessivamente 7 Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e parte di Abruzzo e Lazio) e 25 Provincie (di cui 6, parzialmente).



Fig. 1 Il Distretto dell'Appennino Meridionale (DAM)

Nel II ciclo si è avviata con ISPRA una fase di verifica dei limiti distrettuali del MATTM, che si è formalmente conclusa con la pubblicazione da parte del MATTM del Decreto del Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque STA.DEC. prot. n. 416 del 8 agosto 2018. Con tale Decreto è stato approvato il nuovo strato informativo vettoriale relativo ai limiti amministrativi delle Autorità di bacino distrettuali. All'art. 3 viene specificato che tale strato informativo *costituisce la base cartografica di riferimento sia per le attività di pianificazione di bacino distrettuale, tra cui in particolare l'elaborazione del secondo aggiornamento dei piani di gestione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del primo aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni ai sensi direttiva 2007/60/CE, sia per le correlate comunicazioni alla Commissione europea di cui alle medesime direttive.*

Le Unit of Management (UoM - ambiti territoriali di interesse coincidenti generalmente con i bacini idrografici) del Distretto sono 17. Nella seguente tabella se ne riporta l'elenco.

ID	NOME	CODICE
1	Liri - Garigliano	ITN005
2	Volturno/Regionale Campania	ITN011/ITR155
3	Regionale Campania Nord Occidentale	ITR151
4	Regionale Sarno	ITR154
5	Regionale Destra Sele	ITR152
6	Sele	ITI025
7	Regionale sinistra Sele	ITR153
8	Noce	ITI029
9	Lao/Regionale Calabria	ITI016/ITR181
10	Sinni	ITI024
11	Basento Cavone Agri	ITR171
12	Bradano	ITI012
13	Ofanto/Regionale Puglia	ITI020/ITR161
14	Fortore	ITI015
15	Saccione	ITI022
16	Regionale Molise	ITR141
17	Trigno	ITI027

Tab. 1: UoM del Distretto dell'Appennino Meridionale (DAM)

La scelta, di livello nazionale, di individuare all'interno dei Distretti delle sub unità territoriali corrispondenti ai bacini della ex L. 183/89 rispetto alle quali riportare gli esiti dell'implementazione della direttiva alluvioni, si basa sulla necessità di disporre di un livello spaziale di analisi e gestione delle condizioni di pericolosità e di rischio sufficientemente dettagliato da consentire la corretta rappresentazione delle condizioni di omogeneità in termini di caratteristiche topografiche, geologiche, morfologiche e idrologiche. Tale scelta, pertanto, resta valida anche a valle della nuova riorganizzazione dell'assetto amministrativo.

Il territorio copre una superficie di circa 68.200 km² pari al 75% della superficie totale delle 7 Regioni (91.031 km²), comprende 1.663 Comuni pari al 76,6% del totale dei comuni delle Regioni interessate (2.168 comuni) e ha una popolazione residente di 13.634.521 ab. (agg. 2011), pari al 70% della popolazione totale (19.480.317).

ABRUZZO						
Provincia	Superficie Totale (kmq)	Superficie Distretto (kmq)	N° di Comuni Totale	N° di Comuni Distretto	Popolazione (Istat 2011) Totale	Popolazione (Istat 2011) Distretto

L'Aquila	5.047,55	1.220,15	108	37	298.343	127.787
Chieti	2.599,58	395,96	104	20	387.956	38.622
Totale	7.647,13	1.616,11	212	57	686.299	166.409
BASILICATA						
Provincia	Superficie Totale (kmq)	Superficie Distretto (kmq)	N° di Comuni Totale	N° di Comuni Distretto	Popolazione (Istat 2011) Totale	Popolazione (Istat 2011) Distretto
Potenza	6.594,39	6.594,39	100	100	377.935	377.935
Matera	3.478,90	3.478,90	31	31	200.101	200.101
Totale	10.073,29	10.073,29	131	131	578.036	578.036
CALABRIA						
Provincia	Superficie Totale (kmq)	Superficie Distretto (kmq)	N° di Comuni Totale	N° di Comuni Distretto	Popolazione (Istat 2011) Totale	Popolazione (Istat 2011) Distretto
Catanzaro	2.415,45	2.415,45	80	80	359.841	359.841
Cosenza	6.709,75	6.709,75	155	155	714.030	714.030
Crotone	1.735,68	1.735,68	27	27	170.803	170.803
Reggio Calabria	3.210,37	3.210,37	97	97	550.967	550.967
Vibo Valentia	1.150,65	1.150,65	50	50	163.409	163.409
Totale	15.221,90	15.221,90	409	409	1.959.050	1.959.050
CAMPANIA						
Provincia	Superficie Totale (kmq)	Superficie Distretto (kmq)	N° di Comuni Totale	N° di Comuni Distretto	Popolazione (Istat 2011) Totale	Popolazione (Istat 2011) Distretto
Avellino	2.806,07	2.806,07	119	119	429.157	429.157
Benevento	2.080,44	2.080,44	78	78	284.900	284.900
Caserta	2.651,35	2.651,35	104	104	904.921	904.921
Napoli	1.178,93	1.178,93	92	92	3.054.956	3.054.956
Salerno	4.954,16	4.954,16	158	158	1.092.876	1.092.876
Totale	13.670,95	13.670,95	551	551	5.766.810	5.766.810

LAZIO						
Provincia	Superficie Totale (kmq)	Superficie Distretto (kmq)	N° di Comuni Totale	N° di Comuni Distretto	Popolazione (Istat 2011) Totale	Popolazione (Istat 2011) Distretto
Frosinone	3.247,08	2.931,82	91	88	492.661	487.457
Latina	2.256,16	215,20	33	9	544.732	86.336
Roma	5.363,28	543,75	121	27	3.997.465	225.220
Totale	10.866,52	3.690,77	245	124	5.034.858	799.013
MOLISE						
Provincia	Superficie Totale (kmq)	Superficie Distretto (kmq)	N° di Comuni Totale	N° di Comuni Distretto	Popolazione (Istat 2011) Totale	Popolazione (Istat 2011) Distretto
Campobasso	2.908,70	2.908,70	84	84	226.419	226.419
Isernia	1.535,24	1.394,68	52	49	87.241	86.218
Totale	4.443,94	4.303,38	136	133	313.660	312.637
PUGLIA						
Provincia	Superficie Totale (kmq)	Superficie Distretto (kmq)	N° di Comuni Totale	N° di Comuni Distretto	Popolazione (Istat 2011) Totale	Popolazione (Istat 2011) Distretto
Bari	3.862,88	3.862,88	41	41	1.247.303	1.247.303
BAT	1.542,95	1.542,95	10	10	391.723	391.723
Brindisi	1.861,12	1.861,12	20	20	400.801	400.801
Foggia	7.007,54	7.007,54	61	61	626.072	626.072
Lecce	2.799,07	2.799,07	97	97	802.018	802.018
Taranto	2.467,35	2.467,35	29	29	584.649	584.649
Totale	19.540,91	19.540,91	258	258	4.052.566	4.052.566
TOT. DISTRETTO		68.117,31		1.663		13.634.521

Tab. 2: Consistenza Amministrativa del Distretto dell'Appennino Meridionale

1. Stato della pianificazione in materia di rischio alluvioni

Ad oggi, sul territorio del Distretto risultano vigenti i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alla ex L. 183/1989 e s.m.i. (di prima generazione) redatti da ciascuna dalle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali previgenti alla istituzione dell'Autorità di Bacino distrettuale. Tali Piani individuano, nelle more dell'adozione del Piano Stralcio di Assetto idrogeologico di Distretto, le aree perimetrate a pericolosità e rischio da alluvione, a livello di UoM, disciplinandone l'attività di controllo con apposite Norme di Attuazione. L'attribuzione dei livelli di pericolosità e la classificazione dei rischi connessi, nonché le specifiche disposizioni attuative si differenziano, anche significativamente, tra le varie UoM in ragione delle scelte metodologiche a suo tempo operate dalle ex AdB di cui sopra.

La mappatura delle aree a pericolosità e rischio nei Piani Stralcio (PAI) di UoM

Nello specifico, la definizione e il numero delle classi utilizzate per l'indicazione dei livelli di pericolosità, è stata effettuata con criteri non sempre uniformi tra i vari Piani (PAI), sviluppati autonomamente da ognuna delle ex AdB ricadenti nel Distretto.

Per la definizione del rischio, invece, sono state utilizzate le disposizioni previste nel DPCM 29/09/1998 che definisce quattro classi in relazione alle ricadute sui beni esposti. Il numero e la definizione concettuale delle classi di rischio risultano, pertanto, confrontabili per ciascuna UoM mentre, differenti sono le attribuzioni delle classi ad analoghi elementi perimetrati. Tanto in considerazione della diversa:

- classificazione dei beni esposti;
- definizione delle matrici di trasposizione pericolosità/rischio.

La Normativa di Attuazione dei Piani Stralcio (PAI) di UoM

Ogni Piano contiene un insieme di disposizioni che ne definiscono l'attuazione con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- regolamentazione d'uso delle aree perimetrata;
- indirizzi per la pianificazione subordinata;
- disciplina dei pareri di compatibilità;
- indirizzi tecnici per studi ed interventi.

I Piani stralcio possono essere aggiornati, anche attraverso istanze di parte, purché promosse dalle Amministrazioni Comunali sulla base di studi condivisi dalle medesime. Le procedure di adozione ed approvazione delle relative varianti seguono il medesimo iter utilizzato per l'adozione degli stessi Piani. Le varianti possono, altresì, essere prodotte - d'ufficio - sulla base di studi appositamente redatti dall'Autorità di Bacino, su iniziativa autonoma o previa concertazione a livello territoriale.

2. Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)

Il PGRA nasce come strumento di ambito distrettuale e definisce, in linea generale, la strategia per la gestione del rischio di alluvioni, che ricomprende le azioni del tempo differito (parte A del Piano di competenza delle AdB) e quelle del tempo reale (parte B di competenza delle Regioni) riferendola ai 4 obiettivi specifici condivisi a livello nazionale:

1. Salvaguardia della vita e della salute umana;
2. Protezione dell'ambiente;
3. Tutela del patrimonio culturale;
4. Difesa delle attività economiche.

Il Piano di Gestione, ai sensi delle disposizioni della Direttiva 2007/60/CE, viene predisposto per fasi con aggiornamento periodico ogni sei anni. Ogni Ciclo prevede tre fasi, come di seguito sintetizzate:

I ciclo (2011 - 2015 terminato)

- I fase** valutazione preliminare del rischio di alluvioni (2011) - non svolta per l'Italia in quanto ci si è avvalsi delle conoscenze dei PAI esistenti in coerenza con le misure transitorie di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 49/2010;
- II fase** predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (2013);
- III fase** predisposizione del Piano (2015).

II ciclo (2016 - 2021 in corso)

- I fase** I aggiornamento della valutazione preliminare (presa d'atto della CIP nella seduta del 27/12/2018);
- II fase** I aggiornamento mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (presa d'atto della CIP nella seduta del 21/12/2019);
- III fase** I aggiornamento del Piano di Gestione (da predisporre entro 2021).

Il PGRA deve, di fatto, contenere i seguenti elementi:

- valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dall'articolo 4 sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico di cui all'articolo 3, che delimiti le zone di cui all'articolo 5 oggetto del primo Piano di gestione del rischio di alluvioni;
- mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 49/2010;
- descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell'articolo 7, comma 2;
- elenco delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni.

Le mappe del PGRA non sono dotate di un sistema di Norme di attuazione vincolistico sul territorio ma, per la specificità del Piano, ad esse è associato un programma di misure, costituite da azioni di svariata natura, da attuarsi sul territorio a cura degli Enti istituzionalmente competenti rispetto a ciascun tipo di azione individuata, attraverso la definizione ed attuazione di specifici strumenti operativi (intese, accordi, regolamenti, contratti di fiume ecc.). Gli effetti del Piano di Gestione, sono pertanto costituiti dall'attuazione dei contenuti delle misure, tra i quali, può evidentemente rientrare anche la predisposizione di strumenti normativi di competenza degli Enti Attuatori (piani, direttive, circolari ecc.).

il complesso delle misure è articolato secondo i seguenti quattro aspetti principali denominati aspetti della gestione:

- ✓ **Prevenzione (Misure M2)** riguardano le attività volte ad evitare o ridurre la vulnerabilità del valore (entità) dei beni esposti. Si intendono azioni generalmente non strutturali quali l'adozione di provvedimenti finalizzati ad impedire la costruzione in aree allagabili, rendere i beni esposti meno vulnerabili alle alluvioni, attenuare gli effetti al suolo previsti e promuovere un uso appropriato del suolo;
- ✓ **Protezione (Misure M3)** riguardano le attività volte a ridurre la pericolosità (probabilità e intensità) di evento, la frequenza delle alluvioni e il loro impatto in specifiche località. Esse si identificano con gli interventi strutturali tradizionalmente volti a ridurre la probabilità di alluvioni in uno specifico luogo;

- ✓ **Preparazione (Misure M4)** riguardano le attività volte a incrementare la capacità di gestire e reagire agli eventi, a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non strutturali” o “strumenti previsionali” o “strumenti di informazione”;
- ✓ **Recupero delle condizioni pre-evento (Misure M5)** sono costituite da azioni quali: sostenere la popolazione; verificare ripristinare i sistemi e servizi compromessi dall’evento.

Le misure del Piano sono incardinate nelle due parti che compongono il Piano stesso, ovvero nella parte A e parte B:

- la definizione delle misure di tipo M2 e M3 ricadono nella Parte A - Pianificazione di Distretto, pertanto definite dall’AdB distrettuale;
- La definizione delle misure di tipo M4 e M5 ricadono invece nella Parte B – sistema di Protezione Civile, pertanto sono definite di concerto tra le Regioni con relative strutture di Protezione Civile e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

In tal senso, il PGRA si pone quale strumento dinamico ed innovativo per la gestione strategica delle aree a rischio da alluvioni, a scala distrettuale, all’interno del quale devono necessariamente confluire le previsioni dei vigenti Piani Stralcio ereditati dalle ex AdB di cui alla L. 183/1989 e calibrati a livello di UoM. Tale esigenza, che richiede la preliminare omogeneizzazione delle previsioni in essi contenute, trova riscontro nel percorso già avviato da questa Autorità di Bacino distrettuale al fine di dotarsi di uno strumento unitario intermedio che sostituisca i Piani Stralcio di prima generazione e faciliti il processo di travaso delle relative disposizioni nel PGRA. Tanto nell’ottica della semplificazione amministrativa e del rafforzamento dell’azione sinergica degli Enti Locali in materia di prevenzione.

Il II ciclo si colloca nell’ambito del suddetto percorso. Ad oggi, sono state individuate le aree a potenziale rischio di alluvioni (Areas of Potential Significant Flood Risk) e risulta predisposto l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio (Flood Hazard and Risk Maps) di cui ha preso atto la Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n.2 nella seduta del 20/12/2019.

Le APSFR rappresentano di fatto la dimensione massima del territorio ritenuto potenzialmente soggetto a fenomeni alluvionali. Questa attività è stata svolta per la prima volta nel II ciclo di gestione individuando la perimetrazione delle APSFR seguendo un approccio cautelativo.

Le FHRM (che derivano dalle APSFR) individuano areali ai quali, sulla base di specifiche conoscenze, è stato possibile attribuire livelli di pericolosità e rischio in maniera simile a quanto contenuto nei PAI, anche se con diversi livelli di approfondimento. In particolare:

- per le mappe della pericolosità, il numero di classi è imposto normativamente dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D. Lgs. 49/2010, in numero di tre, corrispondenti ad altrettanti scenari di evento associati a specifici intervalli del periodo di ritorno;
- per le mappe del rischio, le classi sono in numero di quattro, del tutto equivalenti a quelle dei PAI, in quanto il D.lgs. 49/2010 richiama espressamente il DPCM 29/09/1998.

3. L'aggiornamento mappe PAI/PGRA.

La Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - nella seduta del 20/12/2019, con Delibera n. 1 – ha preso atto del primo riesame delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (articolo 1 del deliberato. *"Si prende atto dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva medesima, rappresentato in file vettoriali e descritto nella Relazione metodologica (Allegato n. 1), e si adotta ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari"*).

Al successivo art. 2 la medesima delibera della CIP ha stabilito che Il Segretario Generale (SG) dell'Autorità di bacino proceda tempestivamente, con proprio decreto, all'aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Distretto, al fine di allineare le perimetrazioni degli stessi alle nuove aree individuate dalle mappe II ciclo e non presenti nei medesimi PAI (cd. aree bianche) o comunque con differente perimetrazione e salvaguardando le adeguate forme di pubblicità. (Articolo 2 del deliberato - *"Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all'aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità"*);

Tale disposizione deriva dalla ovvia necessità di garantire a tutte le aree individuate dal PGRA una disciplina di tutela laddove le stesse non fossero dotate.

Orbene, al fine di recepire il disposto della suindicata delibera della CIP, il SG, con DS n.210 del 09/04/2020 ha provveduto a dare avvio alle procedure di aggiornamento per i tutti i citati PAI vigenti.

Secondo le disposizioni del succitato DS 210/2020, i contenuti degli aggiornamenti specifici per ciascuno PAI, sono contenuti in un successivo DS declinato per ciascun Piano stralcio. In particolare, ogni decreto contiene un allegato tecnico che descrive le modalità di recepimento delle mappe PGRA nel relativo PAI.

Tali Decreti sono stati predisposti per tutti i 12 Piani stralcio, ma per alcuni la necessità di aggiornamento non è risultata necessaria, in quanto le mappe PGRA non differiscono da quelle dei relativi PAI e pertanto tali decreti risultano privi dell'allegato tecnico. Nella seguente tabella è riportato il quadro dei PAI da aggiornare "

	Denominazione PAI	DS di riferimento	Allegato Tecnico	Necessità Aggiornamento
1	Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio idraulico - bacino del fiume Liri-Garigliano" (PSAI-ri);	n.244 del 04/05/2020	SI	SI

2	Piano stralcio di difesa dalle alluvioni – Bacino Volturno” (PSDA)	n.245 del 04/05/2020	SI	SI
3	Piano stralcio di difesa dalle alluvioni – variante basso Volturno” (PSDA-bav)	n.251 del 04/05/2020	NO	NO
4	Piano stralcio per l’assetto idrogeologico” dell’ex Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale (PSAI)	n.246 del 04/05/2020	SI	SI
5	Piano per l’assetto idrogeologico” dell’ex Autorità di Bacino regionale destra Sele (PSAI)	n.253 del 04/05/2020	NO	NO
6	“Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico” dell’ex Autorità di Bacino interregionale del fiume Sele (PSAI)	n.254 del 04/05/2020	NO	NO
7	Piano per l’assetto idrogeologico” dell’ex Autorità di Bacino regionale Sx Sele (PSAI);	n.247 del 04/05/2020	SI	SI
8	Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)” dell’ex Autorità di Bacino della Calabria;	n.250 del 04/05/2020	SI	SI
9	Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico” dell’ex Autorità di bacino della Basilicata (PAI)	n.249 del 04/05/2020	SI	SI
10	Piano di Bacino – Stralcio assetto idrogeologico” dell’ex Autorità di bacino della Puglia (PAI);	n.248 del 04/05/2020	SI	SI
11	“Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frane – Alluvioni (PAI)” dell’ex Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno,	n.271 del 12/05/2020	NO	NO

12	“Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frane – Alluvioni (PAI)” dell’ex Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Biferno e Minori (PAI)	n.272 del 12/05/2020	NO	NO
----	---	----------------------	----	----

Tab.1 Elenco PAI rischio idraulico da aggiornare

Pertanto, i Piani stralcio oggetto di aggiornamento sono sette su dodici e saranno ciascuno oggetto di una variante denominata variante di aggiornamento secondo le procedure di cui agli artt. 67 e 68 del D.lgs.152/2006.

5 Le varianti di approfondimento.

Come ampiamente riportato nelle relazioni di variante dei singoli Piani stralcio l’aggiornamento delle mappe dei PAI a quelle del PGRA, non può essere inteso come una sorta di ratifica formale in quanto alcuni dei contenuti delle mappe PGRA sono stati trasferiti nelle mappe PAI, mentre per altri si ritiene opportuno procedere a ulteriori approfondimenti di studio che, in alcuni casi, potranno interessare anche ambiti non perimetrati nelle mappe PGRA e dunque estranei al mandato ministeriale, ma caratterizzati da situazioni di possibile criticità nota che, seppur non espressamente rappresentata nelle mappe PGRA II ciclo, necessita di essere attenzionata, in relazione alle attività tanto del breve quanto del lungo periodo (convergenza dei singoli PAI nel Piano di Bacino Distrettuale e nelle successive revisioni del PGRA).

Nei decreti indicati in tabella con relativi allegati e nelle relazioni di variante, sono stati indicati e descritti gli ambiti contenuti nelle mappe del PGRA, che sono trasferiti nelle varianti di aggiornamento relative a ripermetroazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio. Per gli ulteriori ambiti, che in forza di tutto quanto rappresentato, il SG con ulteriore Decreto n. 211 del 09/04/2020 ha dato avvio alla predisposizione di approfondimenti di studio al fine di acquisire adeguata conoscenza su ambiti indagati in maniera speditiva o comunque su ulteriori ambiti ritenuti prioritari, non considerati nelle mappe del PGRA. I risultati di tali elaborazioni dovranno essere necessariamente oggetto di ulteriori successivi procedimenti di variante ai PAI secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.lgs.152/2006 (varianti di approfondimento), successivi alle varianti di aggiornamento PAI/PGRA di cui sopra e che quindi conterranno:

- a) Gli approfondimenti sulle aree di pericolosità e rischio delle nuove mappe PGRA eventualmente non recepite nelle varianti di aggiornamento;
- b) Gli ulteriori approfondimenti su aree non individuate nelle nuove mappe PGRA, ma per le quali era stata individuata la condizione di criticità e la priorità di approfondimenti di studio.

6 Le Misure di Salvaguardia (MdS).

A corollario del suddetto procedimento di aggiornamento, la successiva delibera CIP n. 2/2019 (cfr. art. 1) ha disciplinato, altresì, la fase transitoria tra la presa d'atto delle nuove mappe PGRA e la formale adozione dell'aggiornamento ai PAI, introducendo Misure di salvaguardia, sulle sole aree non soggette ad alcuna specifica regolamentazione, e per non più di novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento. In considerazione che la delibera in questione è stata pubblicata sulla GU S.G. del 14/04/2020.

(Articolo 3 del deliberato della CIP - "nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione relativi all'assetto idrogeologico, si applicano le misure di salvaguardia previste da specifica Delibera contestualmente adottata. Tali misure decadono con l'adozione del Decreto Segretariale di aggiornamento di cui all'articolo 2 e comunque non oltre novanta giorni dall'adozione presente Delibera").

Tali misure decadono dunque a partire dal giorno 14/07/2020.

Conseguentemente ritenendo di dover garantire la continuità di un regime di tutela di tali aree, in attesa dell'approvazione delle varianti di aggiornamento, occorre prevedere l'adozione di nuove misure di salvaguardia sulle nuove aree inserite nelle varianti di aggiornamento:

Orbene, come specificato a paragrafo 5, non tutte le nuove aree contenute nelle varianti di aggiornamento transiteranno nei PAI attraverso le varianti di aggiornamento e pertanto alcuni ambiti resterebbero teoricamente esclusi dal regime di tutela imposto dalla CIP con la delibera 2/2020 alla scadenza indicata del 13/04/2020.

Per tali motivi, come ampiamente descritto negli allegati tecnici ai DS di cui alla tabella 1, alcune di tali aree, rientranti tra quelle indicate nell'ultimo capoverso del paragrafo 5, lett. a), sono state rappresentate nelle mappe di pericolosità di alcuni dei progetti di variante di aggiornamento, come "Aree di attenzione PGRA".

A maggior chiarimento, si rappresenta che tali aree, come ampiamente documentato nelle relazioni delle varianti di aggiornamento che le contengono, costituiscono ambiti per i quali necessitano approfondimenti di studio per la precisa classificazione dei livelli di pericolosità e di rischio di alluvioni. Ciò nonostante gli stessi sono stati oggetto di determinazioni istituzionali di ex AdB e Regioni, seppure a carattere preliminare e come tali non potevano non essere considerati nelle nuove mappe PGRA. In conseguenza di ciò, tali aree rientrano nella fattispecie del suindicato DS. 211/2020 e quindi saranno prioritariamente oggetto delle varianti di approfondimento di cui al precedente paragrafo 5. Nell'attuale fase di aggiornamento delle mappe PAI a quelle del PGRA, le aree di attenzione PGRA, vengono inserite nelle mappe delle varianti di aggiornamento al solo fine di tutelarle attraverso un opportuno regime di norme di salvaguardia, oggetto del presente documento, e che resteranno in vigore fino all'approvazione delle suddette varianti di approfondimento (e comunque non oltre tre anni) e quindi escluse dalla disciplina delle norme di attuazione dei PAI anche successivamente all'approvazione delle varianti di aggiornamento.

In attesa dell'adozione delle varianti di aggiornamento di cui sopra, si formula la seguente proposta di misure di salvaguardia.

PROPOSTA DI MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 1 – Finalità generali

In conformità all'art. 9 del D.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 e in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), le disposizioni delle presenti misure di salvaguardia sono finalizzate alla tutela delle nuove aree individuate a pericolosità idraulica nei progetti di variante di aggiornamento indicati nella successiva tabella 2. Tali varianti sono state predisposte, in attuazione delle disposizioni della Delibera della CIP n.1 del 20/12/2019, al fine di allineare i contenuti dei suddetti PAI alle nuove mappe del PGRA (redatto in conformità al disposto dell'art. 7, comma 3 lettere *a* e *b* del medesimo D.lgs n. /49/2010) e agevolare il coordinamento dei PAI con i contenuti e le misure del PGRA, volte alla riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

Art. 2 - Ambito territoriale di riferimento

L'ambito territoriale di riferimento delle presenti Misure di Salvaguardia (nel seguito MdS) è costituito dalle aree perimetrare nelle mappe dei sette progetti di variante relativi ai PAI indicati in tab 1 ai numeri 1, 2, 4, 7, 8, 9 e 10 e di seguito riportati con l'indicazione della specifica denominazione della mappa interessata.

Denominazione PAI	DS di riferimento	Denominazione mappa interessata dalle misure di salvaguardia
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio idraulico - bacino del fiume Liri-Garigliano" (PSAI-ri);	n.244 del 04/05/2020	Carta delle fasce fluviali Carta del rischio
Piano stralcio di difesa dalle alluvioni – Bacino Volturno" (PSDA)	n.245 del 04/05/2020	Carta della zonizzazione ed individuazione squilibri
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico" dell'ex Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale (PSAI)	n.246 del 04/05/2020	Mappa della pericolosità Mappa del rischio
Piano per l'assetto idrogeologico" dell'ex Autorità di Bacino regionale	n.247 del 04/05/2020	Carta delle fasce fluviali Carta del rischio

Sx Sele (PSAI);		
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)" dell'ex Autorità di Bacino della Calabria;	n.250 del 04/05/2020	Mappa del rischio
Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico" dell'ex Autorità di bacino della Basilicata (PAI)	n.249 del 04/05/2020	Mappa della pericolosità
Piano di Bacino – Stralcio assetto idrogeologico" dell'ex Autorità di bacino della Puglia (PAI);	n.248 del 04/05/2020	Mappa della pericolosità

Tab.2 denominazione mappe contenute in ciascun PAI da aggiornare

Art. 3 – Disposizioni per le aree perimetrate nei progetti di variante di aggiornamento ai vigenti PAI.

In tutte le aree perimetrate nelle mappe dei progetti di variante di aggiornamento indicate in tab.2, si applicano, a titolo di MdS le norme di attuazione dei relativi Piani Stralcio, facendo riferimento alla condizione più gravosa in termini di classificazione della pericolosità e/o del rischio, tra quella delle mappe del PAI vigente e quelle del Progetto di variante.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano:

- a) alle aree per le quali sono in vigore misure di salvaguardia adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) all'interno di procedimenti di varianti ai PAI, in corso di adozione/approvazione, o per altre motivazioni;
- b) alle aree di attenzione PGRA regolamentate dalle MdS di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 – Disposizioni per le aree di attenzione PGRA

Nelle aree perimetrate come aree di attenzione PGRA nelle mappe dei progetti di varianti di aggiornamento che le prevedono, tutte le nuove attività e i nuovi interventi a farsi devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non comportare significative alterazioni morfologiche o topografiche e un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone;
- c) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;

- d) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- e) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi individuati dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Le Amministrazioni comunali, Provinciali, Regionali e i soggetti gestori delle infrastrutture a rete interessate, valutano la predisposizione e l'installazione di sistemi di monitoraggio e preallerta da integrale nei relativi Piani di Emergenza e nel Piano di Protezione Civile Comunale, di concerto con le strutture di Protezione Civile regionali, con il Dipartimento Nazionale e con l'Autorità di Bacino Distrettuale.

Nelle aree di attenzione PGRA sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dei beni presenti nelle aree di attenzione PGRA, nonché gli interventi idraulici di regolazione, di regimazione e di manutenzione volti al miglioramento delle condizioni di deflusso e tali , da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva e nel rispetto delle componenti ambientali e degli habitat fluviali eventualmente presenti;
- b) gli interventi di demolizione dei corpi di fabbrica esistenti, anche con ricostruzione con incremento massimo di volumetria pari al 20% di volumetria utile e utilizzando criteri costruttivi volti alla riduzione della vulnerabilità;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s. m. e i., con aumento di superficie o volume non superiore al 20%;
- d) la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non producano un significativo incremento del valore del rischio idraulico dell'area;
- e) l'espianto e il reimpianto di colture;
- f) la realizzazione di annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo;

g) tutti gli ulteriori interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, compresi quelli di cui alle lett. b) e c), senza le limitazioni imposte, a condizione che non comportino apprezzabili alterazioni al regime idraulico dei luoghi.

Gli interventi idraulici di cui alla lett. a) devono essere corredati da uno studio idrologico e idraulico predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che individui le condizioni di pericolosità e rischio esistenti e garantisca il rispetto delle condizioni imposte alla medesima lett. a).

Gli interventi di cui alla lett. d), a esclusione di quelli di manutenzione, devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente che valuti i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d'interesse *ante e post operam* e garantisca la compatibilità degli interventi con le disposizioni della normativa del Piano stralcio.

Gli interventi di cui alle lett. g) devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che determini i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d'interesse e la compatibilità degli interventi a farsi con le disposizioni delle norme di attuazione.

Art. 5 - Pareri di compatibilità dell'Autorità di Bacino.

Gli interventi consentiti di cui all'art.4 lett. a), d) e g), per i quali è prevista la predisposizione dello studio idrologico e idraulico e/o lo studio di compatibilità idraulica, sono soggetti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che potrà fornire anche le eventuali prescrizioni per il rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 4.

Per gli interventi di cui ai restanti punti b), c), e) ed f), l'Autorità di Bacino potrà essere sentita, qualora i relativi interventi per dimensione e complessità possano avere rilevanza in rapporto alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico dell'area interessata; in tal caso, l'AdB potrà, eventualmente, richiedere la redazione dello studio di compatibilità idraulica.

7 Validità delle MdS

Le MdS di cui all'art.3 del precedente paragrafo 6 restano in vigore fino alla adozione delle varianti di aggiornamento.

Le MdS di cui all'art.4 del precedente paragrafo 6 restano in vigore fino alla adozione dei progetti di variante di approfondimento.